

# PROPOSTE EMENDATIVE

---

*Disegno di legge A.C. 2823 di conversione del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25*

## MOTIVAZIONI

Il Disegno di legge A.C. 2823 interviene, sulle misure di sostegno conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito alcuni territori della Calabria, della Sardegna e della Sicilia, e detta, tra l'altro, disposizioni in materia di interventi di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico nelle zone sulle quali si sono registrati gravi danni al suolo, alla fascia costiera, alle strutture ed infrastrutture nonché il rafforzamento degli Enti Pubblici chiamati a fronteggiare gli effetti degli eventi meteorologici estremi. Azioni, che nella loro interezza, si inquadrano nelle attività proprie dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, il cui territorio di competenza include l'intera Regione Calabria.

Nell'ambito di tale configurazione e competenze, le *Ordinanze n. 1180 del 30 gennaio 2026 e n. 1181 del 17 febbraio 2026*, infatti, individuano le Autorità di Bacino Distrettuali<sup>1</sup> quali Enti deputati alla redazione del *Piano della Compensazione dei Sedimenti* - caratterizzato da elevata complessità tecnico-amministrativa e da stringenti tempistiche attuative. In correlazione con i contenuti delle Ordinanze, il decreto-legge evidenzia l'attuazione di misure urgenti quali: interventi di risanamento, ripristino, adeguamento e potenziamento di impianti, opere e infrastrutture danneggiati o da realizzare, azioni dirette ad assicurare la ripresa delle attività produttive ed il relativo recupero sociale ed economico dei territori interessati, anche attraverso interventi di *gestione dei sedimenti* nell'ambito della mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.

Le misure introdotte dal testo normativo e connesse, tra l'altro, al *Piano della Compensazione dei Sedimenti* comportano, pertanto, un incremento delle attività di analisi, verifica di coerenza con la pianificazione distrettuale, supporto tecnico e interlocuzione istituzionale, con conseguente aggravio del carico di lavoro dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, chiamata a svolgere tali attività in tempi ristretti e in aggiunta alle ordinarie funzioni istituzionali nonché ad ulteriori azioni straordinarie già assegnate.

Pertanto, le proposte emendative, di seguito riportate sono finalizzate a rafforzare il ruolo tecnico-istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale; di conseguenza, le modifiche proposte muovono dall'esigenza di assicurare che le misure emergenziali e i conseguenti interventi di ripristino si collochino in un quadro di piena coerenza con gli strumenti di pianificazione

---

<sup>1</sup> Alle Autorità di Bacino Distrettuali, in base a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 152/2006 nella "*Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*", competono le attività relative alla *governance* della risorsa idrica, alla mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, alla tutela e difesa della fascia costiera, nonché come introdotto dalla L. 221/2015 la redazione del Piano di Gestione dei Sedimenti.

distrettuale e con le basi conoscitive già disponibili, evitando che l'urgenza dell'azione amministrativa determini soluzioni non adeguatamente coordinate con le condizioni di pericolosità e di rischio dei territori interessati. In particolare, il ripristino di impianti e infrastrutture, nonché la gestione temporanea di siti e attività insistenti in aree vulnerabili, richiedono una stretta connessione con gli strumenti di pianificazione distrettuali al fine di orientare le decisioni amministrative e operative alla effettiva riduzione del rischio, oltre che al superamento della fase emergenziale.

In tale prospettiva, risulta, quindi, necessario assicurare all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale un effettivo rafforzamento della propria capacità tecnico-operativa; esigenza, come sopra richiamato, resa ancora più evidente dal fatto che, già prima dell'adozione del disegno di legge, le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 e n. 1181 del 17 febbraio 2026 hanno posto in capo all'Autorità ulteriori compiti straordinari, in particolare, la redazione del *Piano della Compensazione dei Sedimenti*.

Infine, giova sottolineare che le attività poste in essere dalla Autorità di Bacino Distrettuale, come richiesto dalle due richiamate Ordinanze costituiscono un percorso di estrema rilevanza che coniuga la *straordinarietà* con l'*ordinarietà* costituendo, altresì, un esempio virtuoso di azioni che consentono sempre più di dare spazio alla *conoscenza, prevenzione e pianificazione* rispetto al ricorso ad interventi emergenziali. "Assunto", tra l'altro, invocato e sottolineato dai vari relatori e dal Presidente della Commissione di Inchiesta sul rischio idrogeologico, nella giornata di studio, tenutasi il 12 marzo 2026, presso la Camera dei Deputati.

In tale prospettiva, le proposte emendative perseguono tre obiettivi fondamentali:

- In primo luogo, assicurare un raccordo tecnico stabile con l'Autorità di Bacino Distrettuale, quale amministrazione dotata delle competenze specialistiche necessarie in materia di assetto idrogeologico, difesa del suolo, rischio idrogeologico (da alluvioni, da frana, da erosione costiera), tutela e gestione delle risorse idriche;
- in secondo luogo, valorizzare e utilizzare il patrimonio conoscitivo ai fini della programmazione, della selezione delle priorità e dell'attuazione degli interventi;
- in terzo luogo, rafforzare l'organico dell'Autorità, al fine di consentire un supporto tecnico tempestivo alle amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte nella gestione delle misure previste dal decreto-legge in parola.

## TESTO DEGLI EMENDAMENTI

### **Emendamento 1 - Art. 11 (rafforzamento dell'organico)**

Al comma 1, dopo le parole: "*la Regione Calabria, la Regione autonoma Sardegna, la Regione Siciliana,* " sono inserite le seguenti: "*, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*".

Sempre al comma 1, dopo le parole: "*di dieci unità di personale non dirigenziale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi*" sono aggiunte le seguenti: ", *con particolare riferimento, per l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai profili tecnici in materia di assetto idrogeologico, difesa del suolo, idraulica, geologia, ingegneria, tutela e gestione delle risorse idriche, pianificazione di bacino*".

Al comma 6, le parole: "*pari a euro 2.396.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030*" sono sostituite dalle seguenti: "*pari a euro 2.896.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030*".

Al medesimo comma 6, dopo le parole: "*di cui 500.000 euro annui per ciascuna regione*" sono inserite le seguenti: ", *500.000 euro annui per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale*".

### **Emendamento 3 - Dopo l'articolo 12**

Inserire il seguente articolo aggiuntivo:

*Art. 12-bis (Coordinamento con le Autorità di Bacino Distrettuali)*

- 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente Capo che interessano aree esposte a rischio da alluvione, da frana e da erosione costiera, nonché infrastrutture idriche, impianti di depurazione, impianti e infrastrutture ambientali e interventi di protezione civile connessi ai medesimi rischi, le Regioni, gli Enti Territoriali, i Soggetti Attuatori, i Gestori delle infrastrutture interessate e le Amministrazioni competenti operano in raccordo con le Autorità di Bacino Distrettuali territorialmente interessate, al fine di assicurare la coerenza degli interventi con la Pianificazione di bacino distrettuale vigente, di utilizzare i quadri conoscitivi disponibili, di verificare eventuali interferenze con aree classificate a pericolosità idraulica, da frana o da erosione costiera, di definire le priorità di intervento e di ripristino e di individuare eventuali misure temporanee di mitigazione e sicurezza.*

### **TESTO ART. 11 EMENDATO:**

*Articolo 11.*

*(Potenziamento della risposta operativa di protezione civile)*

- 1. Per l'accelerazione e l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, la Regione Calabria, la Regione autonoma Sardegna, la Regione Siciliana, **l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri possono fare ricorso, per il triennio 2026-2028, a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, per un contingente massimo, per ognuna delle medesime amministrazioni, di dieci unità di personale non dirigenziale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi, **con particolare riferimento, per l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai profili tecnici in materia di assetto idrogeologico, difesa del suolo, idraulica, geologia, ingegneria, tutela e gestione delle risorse***

*idriche, pianificazione di bacino, nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro.*

*2. In caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 1, è consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse di cui al comma 6.*

*3. Per l'individuazione del personale di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le proprie esigenze.*

*4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il numero massimo di incarichi dirigenziali di seconda fascia che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può conferire per il triennio 2026-2028, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è elevato a sette.*

*5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è abrogato.*

*6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, **pari a euro 2.896.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030**, fermo restando il limite massimo triennale di durata dei contratti, con riferimento a quanto previsto dal comma 1, di cui 500.000 euro annui per ciascuna regione, **500.000 euro annui per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale**, ed euro 896.955 annui per il Dipartimento della protezione civile, e pari a euro 720.000 annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, fermo restando il limite massimo triennale di durata dei contratti, con riferimento a quanto previsto dal comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 24.*